



Ai gentili clienti e Loro Sedi

Gestione separata: definita la contribuzione per l'anno 2023

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la circolare 1.2.2023 n. 12, l'INPS ha indicato le misure delle aliquote nonché **i valori reddituali da utilizzare** ai fini del calcolo dei **contributi dovuti per l'anno 2023** da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95. In particolare, per quest'anno trovano applicazione **le seguenti aliquote**: i) **35,03% per i collaboratori e le figure assimilate** cui si applica la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (pari all'1,31%); ii) **33,72% per coloro cui non trova applicazione l'aliquota aggiuntiva DIS-COLL**; iii) **26,23%** (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,51% finanziamento ISCRO) **per i liberi professionisti con partita IVA**, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre Gestioni obbligatorie né pensionati; iv) **24% per i liberi professionisti titolari di pensioni** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del **massimale annuo di reddito imponibile previsto dall'art. 2 co. 18 della L. 335/95**, che **per l'anno 2023 è fissato in misura pari a 113.520 euro**, mentre il minimale per l'accredito contributivo previsto per quest'anno **è determinato nella misura di 17.504 euro**.

Premessa

Con la circ. 1.2.2023 n. 12, **l'INPS ha indicato le misure delle aliquote** - invariate rispetto allo scorso anno - nonché **i nuovi valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi** dovuti per l'anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.

Determinazione delle aliquote per i collaboratori

L'INPS ricorda che per quanto riguarda **i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata**, l'art. 2 co. 57 della L. 92/2012 ha fissato - a partire dall'anno 2018 - **nel 33% la misura dell'aliquota contributiva e di computo**, alla quale si aggiunge - laddove prevista - **l'aliquota di finanziamento della DIS-COLL (1,31%)**, nonché **l'ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità**, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia.

Osserva

Pertanto, sempre con riferimento ai collaboratori e alle figure assimilate, **per gli iscritti alla Gestione separata e non assicurati** presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote contributive applicate per il 2023 si confermano pari:

- al **35,03% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL** (ad esempio, co.co.co., amministratori e sindaci di società);
- al **33,72% nell'ipotesi in cui la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL non sia prevista** (ad esempio, partecipanti a collegi e commissioni, venditori porta a porta, amministratori di enti locali).

Invece, **per coloro che sono titolari di pensione o provvisti** di altra tutela pensionistica obbligatoria, **l'aliquota è fissata al 24%**.

Aliquote per i liberi professionisti

Con riferimento ai **liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata** non pensionati e non assicurati **presso altre forme pensionistiche obbligatorie**, **l'aliquota per quest'anno è confermata al 26,23%** (25% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva + 0,51% per finanziamento ISCRO), mentre **per i professionisti titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali** obbligatorie, si conferma anche **per quest'anno la misura dell'aliquota al 24%**.

Valori reddituali

Con riferimento **al massimale di reddito ex art. 2 co. 18 della L. 335/95**, nella circolare in commento si rende noto che **l'importo per il 2023 aumenta a 113.520,00 euro** (erano 105.014,00 euro lo scorso anno).

In pratica, **le aliquote per quest'anno si applicano facendo riferimento ai redditi** conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Nel contempo, aumenta a 17.504,00 euro (da 16.243,00 euro dello scorso anno) il **minimale di reddito valido per il 2023**.

Importi validi per l'accredito contributivo annuo

Tenuto conto dei **valori delle aliquote e degli importi reddituali indicati in precedenza**, gli iscritti per i quali trova applicazione l'aliquota del 24% **avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 4.200,96 euro**, mentre coloro per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- **4.591,30 euro** (di cui 4.376,00 euro ai fini pensionistici) per i **professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%**;
- **5.902,35 euro** (di cui 5.776,32 euro ai fini pensionistici) per i **collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%**;
- **6.131,65 euro** (di cui 5.776,32 euro ai fini pensionistici) per i **collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 35,03%**.

Profili operativi

Nella circolare in commento si precisa altresì che **la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente viene stabilita** nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.

Inoltre, **nel caso dei collaboratori l'obbligo del versamento dei contributi** è in capo all'azienda committente, che **deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello "F24" telematico per i datori privati e "F24 EP" per le amministrazioni pubbliche.

Sul punto, con riferimento ai **compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12.1.2023**, l'INPS rammenta che le somme corrisposte entro questa data si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato), **con conseguente applicazione delle aliquote contributive valide per il 2022**.

Infine, per quanto **riguarda i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata**, si ricorda che l'onere contributivo è invece a **carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito**, tramite modello "F24" telematico, **alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi** (saldo 2022, primo e secondo acconto 2023).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti